



22 Novembre 2018

Numero 39



GLI AIUTI ECONOMICI PER I NON UDENTI ED I NON VEDENTI

Le persone che hanno un forte indebolimento dell'udito oppure ne sono totalmente prive, hanno diritto ad alcuni **trattamenti economici** erogati dall'**Inps**. Vediamo quali sono questi trattamenti e quali sono i presupposti per ottenerli.

Innanzitutto, per i sordi è possibile beneficiare di una **pensione mensile [1]**. I **requisiti** per ottenere questo trattamento economico sono:

- età compresa fra 18 anni e 63 anni e tre mesi;
- sordità acquisita nell'**età** della crescita **evolutiva**, dunque fino al dodicesimo anno di età;
- **indebolimento** grave dell'**udito** (pari ad almeno 75 decibel) che abbia reso difficoltoso l'apprendimento e lo sviluppo essenziale della persona, determinando anche difficoltà di linguaggio;
- condizione di serio **bisogno economico** con un **reddito personale** annuo non superiore ad euro 16.532,10;
- **cittadinanza** italiana o comunitaria (per i cittadini extracomunitari è

- richiesto il valido **permesso di soggiorno** in Italia);
- **residenza** stabile o abituale sul territorio italiano.

La domanda, se ricorrono questi requisiti, deve essere inoltrata all'Inps per via telematica mediante gli intermediari abilitati (medici di base e Caf). L'Inps curerà poi l'accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente servendosi delle Commissioni mediche provinciali istituite presso le Asl.

La pensione è versata in **tredici mensilità** ed è compatibile con l'esercizio di una attività lavorativa e con altre pensioni percepite per una invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.

L'importo della rata è di circa euro 280,00; al compimento dell'età di 63 anni ed otto mesi è automaticamente sostituita dall'assegno sociale.

Altra misura economica in ausilio delle persone sorde è l'indennità di comunicazione **[2]** che, a differenza della pensione, viene attribuita sulla base della sola **sordità**: non sono richieste, infatti, condizioni di particolare bisogno economico.

Così, i cittadini italiani, o comunitari residenti in Italia, o extracomunitari muniti di valido permesso di soggiorno, possono chiedere ed ottenere l'indennità a queste condizioni:

- se di età inferiore ai 12 anni, quando l'indebolimento della capacità uditiva è pari o superiore a **60 decibel**;
- se di età superiore a 12 anni, occorre essere affetti da una diminuzione uditiva pari a **75 decibel**.

Le indicate riduzioni di capacità uditiva vanno calcolate con riferimento all'**orecchio migliore**.

L'indennità è attribuita in dodici rate mensili ed è pari a circa euro 250. È compatibile con un reddito da lavoro e con l'indennità di accompagnamento.

note

[1] Legge n. 381/1970.

[2] Legge n. 508/1988.

Le persone assolutamente cieche hanno diritto a vedersi corrispondere la pensione di **invalidità** a partire dal compimento della maggiore età **[1]**.

Condizioni per la concessione della pensione sono:

- cittadinanza italiana o comunitaria; per i cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di un valido permesso di soggiorno;
- riconoscimento della qualità di cieco assoluto da parte dell'apposita commissione medica;
- stato di bisogno economico (non bisogna avere un reddito annuo superiore ad € 16.532,10).

La pensione è attribuita in tredici rate mensili. L'importo è pari ad euro 302,23 se la persona non è ricoverata in un istituto specializzato, oppure ad euro 279,47 se è ricoverata presso un centro medico apposito.

Le persone relativamente cieche, cioè coloro che in entrambi gli occhi presentano un residuo visivo non superiore ad **un ventesimo** della capacità normale, hanno diritto alla pensione quando ricorrono le stesse condizioni previste per i ciechi totali, compreso lo stato di bisogno.

A differenza della pensione per i ciechi totali, la pensione per i ciechi parziali può essere attribuita anche ai minorenni.

Anche questa pensione è attribuita in tredici rate mensili. di importo pari ad € 279,47.

Per le persone assolutamente non vedenti o grandemente ipovedenti (cioè con assai limitata capacità visiva) sono previste anche delle indennità.

- Indennità speciale per i **ciechi parziali**: è prevista per coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, e viene attribuita per il solo fatto della

cecità, senza che rilevi il reddito. Occorre la cittadinanza italiana o quella comunitaria; per gli extracomunitari occorre un valido permesso di soggiorno. La cecità parziale va accertata dalla competente commissione medica [2]. È attribuita in dodici rate mensili, di importo pari ad € 208,83;

- Per i ciechi assoluti è prevista l'indennità di **accompagnamento**: viene attribuita indipendentemente dall'età e dal reddito personale ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari muniti di valido permesso di soggiorno. Viene erogata in dodici rate mensili di importo pari ad euro 911,53 [3].

Quando la cecità costituisce un handicap grave, i familiari della persona cieca hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuiti. Ai genitori o ai fratelli e sorelle conviventi di persone cieche riconosciute portatrici di handicap grave spettano due anni di congedo retribuito, anche frazionato [4].

Le persone che assistono la persona cieca riconosciuta portatrice di handicap grave possono rifiutare il trasferimento della sede di lavoro e possono scegliere il luogo lavorativo più vicino al domicilio dell'assistito, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.

note

[1] Art. 8 della legge n. 66/1962.

[2] Art. 3 della legge 508/1988.

[3] Art.1 della legge 406/1968.

[4] Art. 3 della legge 104/1992

Sossio Moccia

Componente del Comitato Consultivo
Nazionale della UGL Pensionati



www.uglpensionati.it

**è il sito internet della nostra Federazione
lo conosci?**



22 Novembre 2018

Numero 39



GLI AIUTI ECONOMICI PER I NON UDENTI ED I NON VEDENTI

Le persone che hanno un forte indebolimento dell'udito oppure ne sono totalmente prive, hanno diritto ad alcuni **trattamenti economici** erogati dall'**Inps**. Vediamo quali sono questi trattamenti e quali sono i presupposti per ottenerli.

Innanzitutto, per i sordi è possibile beneficiare di una **pensione mensile [1]**. I **requisiti** per ottenere questo trattamento economico sono:

- età compresa fra 18 anni e 63 anni e tre mesi;
- sordità acquisita nell'**età** della crescita **evolutiva**, dunque fino al dodicesimo anno di età;
- **indebolimento** grave dell'**udito** (pari ad almeno 75 decibel) che abbia reso difficoltoso l'apprendimento e lo sviluppo essenziale della persona, determinando anche difficoltà di linguaggio;
- condizione di serio **bisogno economico** con un **reddito personale** annuo non superiore ad euro 16.532,10;
- **cittadinanza** italiana o comunitaria (per i cittadini extracomunitari è

- richiesto il valido **permesso** di **soggiorno** in Italia);
- **residenza** stabile o abituale sul territorio italiano.

La domanda, se ricorrono questi requisiti, deve essere inoltrata all'Inps per via telematica mediante gli intermediari abilitati (medici di base e Caf). L'Inps curerà poi l'accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente servendosi delle Commissioni mediche provinciali istituite presso le Asl.

La pensione è versata in **tredici mensilità** ed è compatibile con l'esercizio di una attività lavorativa e con altre pensioni percepite per una invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.

L'importo della rata è di circa euro 280,00; al compimento dell'età di 63 anni ed otto mesi è automaticamente sostituita dall'assegno sociale.

Altra misura economica in ausilio delle persone sorde è l'indennità di comunicazione **[2]** che, a differenza della pensione, viene attribuita sulla base della sola **sordità**: non sono richieste, infatti, condizioni di particolare bisogno economico.

Così, i cittadini italiani, o comunitari residenti in Italia, o extracomunitari muniti di valido permesso di soggiorno, possono chiedere ed ottenere l'indennità a queste condizioni:

- se di età inferiore ai 12 anni, quando l'indebolimento della capacità uditiva è pari o superiore a **60 decibel**;
- se di età superiore a 12 anni, occorre essere affetti da una diminuzione uditiva pari a **75 decibel**.

Le indicate riduzioni di capacità uditiva vanno calcolate con riferimento all'**orecchio migliore**.

L'indennità è attribuita in dodici rate mensili ed è pari a circa euro 250. È compatibile con un reddito da lavoro e con l'indennità di accompagnamento.

note

[1] Legge n. 381/1970.

[2] Legge n. 508/1988.

Le persone assolutamente cieche hanno diritto a vedersi corrispondere la pensione di **invalidità** a partire dal compimento della maggiore età **[1]**.

Condizioni per la concessione della pensione sono:

- cittadinanza italiana o comunitaria; per i cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di un valido permesso di soggiorno;
- riconoscimento della qualità di cieco assoluto da parte dell'apposita commissione medica;
- stato di bisogno economico (non bisogna avere un reddito annuo superiore ad € 16.532,10).

La pensione è attribuita in tredici rate mensili. L'importo è pari ad euro 302,23 se la persona non è ricoverata in un istituto specializzato, oppure ad euro 279,47 se è ricoverata presso un centro medico apposito.

Le persone relativamente cieche, cioè coloro che in entrambi gli occhi presentano un residuo visivo non superiore ad **un ventesimo** della capacità normale, hanno diritto alla pensione quando ricorrono le stesse condizioni previste per i ciechi totali, compreso lo stato di bisogno.

A differenza della pensione per i ciechi totali, la pensione per i ciechi parziali può essere attribuita anche ai minorenni.

Anche questa pensione è attribuita in tredici rate mensili. di importo pari ad € 279,47.

Per le persone assolutamente non vedenti o grandemente ipovedenti (cioè con assai limitata capacità visiva) sono previste anche delle indennità.

- Indennità speciale per i **ciechi parziali**: è prevista per coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, e viene attribuita per il solo fatto della

cecità, senza che rilevi il reddito. Occorre la cittadinanza italiana o quella comunitaria; per gli extracomunitari occorre un valido permesso di soggiorno. La cecità parziale va accertata dalla competente commissione medica [2]. È attribuita in dodici rate mensili, di importo pari ad € 208,83;

- Per i ciechi assoluti è prevista l'indennità di **accompagnamento**: viene attribuita indipendentemente dall'età e dal reddito personale ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari muniti di valido permesso di soggiorno. Viene erogata in dodici rate mensili di importo pari ad euro 911,53 [3].

Quando la cecità costituisce un handicap grave, i familiari della persona cieca hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuiti. Ai genitori o ai fratelli e sorelle conviventi di persone cieche riconosciute portatrici di handicap grave spettano due anni di congedo retribuito, anche frazionato [4].

Le persone che assistono la persona cieca riconosciuta portatrice di handicap grave possono rifiutare il trasferimento della sede di lavoro e possono scegliere il luogo lavorativo più vicino al domicilio dell'assistito, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.

note

[1] Art. 8 della legge n. 66/1962.

[2] Art. 3 della legge 508/1988.

[3] Art.1 della legge 406/1968.

[4] Art. 3 della legge 104/1992

Sossio Moccia

Componente del Comitato Consultivo
Nazionale della UGL Pensionati



www.uglpensionati.it

**è il sito internet della nostra Federazione
lo conosci?**